REGOLAMENTO (CEE) N. 275/74 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1974

recante modalità d'applicazione per la concessione in base a gara di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68 contempla la possibilità di accordare aiuti all'ammasso privato in caso di forte ribasso dei prezzi nella Comunità ; che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (3), prevede che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato possa essere fissato in base a procedura di gara ; che gli articoli 4 e 5 di tale regolamento definiscono alcune regole cui è necessario attenersi nel quadro di siffatta procedura ; che occorre tuttavia precisarne le modalità ;

considerando che è opportuno disporre che l'aiuto eventualmente concesso in seguito a procedura di gara venga effettivamente accordato soltanto per l'ammasso di prodotti conformi a determinati requisiti ; che a tal fine è d'uopo che i prodotti acquistati rispondano alle esigenze stabilite dalle direttive concernenti gli scambi intracomunitari rispettivamente di animali delle specie bovina e suina e di carne fresca ; che occorre inoltre che tali prodotti rispondano a determinate esigenze tecniche e siano di origine comunitaria ;

considerando che, per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, è opportuno pubblicare la decisione di indire una gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ; che questa decisione deve essere corredata di un bando di gara ;

considerando che, per conseguire gli obiettivi della gara, si devono accettare come offerenti unicamente persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, le quali possano garantire con la loro attività e la loro esperienza professionale che l'ammasso avrà luogo in condizioni soddisfacenti e dispongano all'interno della Comunità di impianti frigoriferi adeguati ;

considerando che, ai fini di uno svolgimento efficace della procedura di gara, è opportuno accogliere unicamente offerte contenenti i dati necessari alla loro valutazione e comportanti l'impegno formale dell'offerente a portare a termine le operazioni di ammasso ; che l'attuazione di tale obiettivo richiede inoltre la costituzione di una cauzione di gara ; che questa verrà svincolata soltanto se saranno stati assolti tutti gli impegni e soddisfatte tutte le condizioni di gara ; che tuttavia, per tener conto degli usi commerciali, è d'uopo ammettere dei margini di tolleranza rispetto al quantitativo convenuto da introdurre all'ammasso ;

considerando che si devono precisare alcune modalità per quanto riguarda lo spoglio delle offerte e la comunicazione di esse alla Commissione da parte degli Stati membri ;

considerando che la gara ha per oggetto l'importo dell'aiuto ; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti che hanno offerto le condizioni più vantaggiose per la Comunità ; che a tal fine può essere fissato un importo massimo dell'aiuto, al livello del quale o al di sotto del quale le offerte saranno prese in considerazione ; che si può decidere di non dar seguito alla gara, qualora nessuna delle offerte presentate si riveli vantaggiosa ;

considerando che è opportuno precisare le modalità secondo cui i risultati della gara verranno comunicati agli offerenti ;

considerando che, a decorrere dal momento in cui risulta acquisito il diritto all'aiuto, quest'ultimo deve essere pagato all'interessato entro termini ragionevoli ;

considerando che si devono prevedere misure appropriate, per il caso in cui la situazione del mercato dei prodotti in causa imponga di modificare la durata di ammasso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La concessione in base a gara di aiuti all'ammasso privato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 805/68 è subordinata alle condizioni sotto specificate.

2. Ai sensi del presente regolamento per « servizio competente » s'intende l'organismo d'intervento o altro organismo designato da ogni Stato membro.

Articolo 2

Gli aiuti all'ammasso privato possono essere accordati soltanto per prodotti :

a) conformi, per quanto concerne l'acquisto di animali vivi, al disposto della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva n. 73/150/CEE (2), in particolare l'articolo 3,

b) conformi, per quanto concerne l'acquisto di carni, al disposto della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione (4), in particolare gli articoli 3 e 4,

c) privi di caratteristiche che li rendano inadatti all'ammasso o ad un'utilizzazione successiva,

d) originari della Comunità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione (6),

e) non ottenuti, per quanto concerne le carni, da animali macellati d'urgenza.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 3

Qualora venga decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, la Commissione pubblica un bando di gara, indicante le condizioni di gara, i prodotti da introdurre all'ammasso, la data e l'ora limite di presentazione delle offerte, nonché il quantitativo totale per il quale possono essere concessi aiuti all'ammasso privato.

Il bando di gara viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Possono partecipare alla gara le persone fisiche o giuridiche che

— esercitano un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sono iscritte in un registro ufficiale di uno Stato membro e

— dispongono, per l'ammasso, di installazioni appropriate all'interno della Comunità.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara facendo pervenire un'offerta scritta al servizio competente, sia recapitandola direttamente contro dichiarazione di ricevuta, sia mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma.

2. L'offerta deve indicare :

a) i dati di riferimento della gara,

b) il nome e l'indirizzo dell'offerente,

c) la designazione e la quantità dei prodotti, espressa in peso netto, da introdurre all'ammasso,

d) l'importo per tonnellata dell'aiuto proposto, espresso nella moneta dello Stato membro cui appartine il servizio competente citato al paragrafo 1.

3 L'offerta è valida soltanto ove siano state soddisfatte le condizioni seguenti :

a) prima dello scadere del termine di presentazione delle offerte, deve essere fornita la prova che l'offerente ha effettivamente costituito la cauzione di gara di cui all'articolo 6 ;

b) l'offerta deve essere accompagnata da un impegno scritto dell'offerente :

aa) ad introdurre all'ammasso soltanto carni provenienti da animali la cui macellazione risale a non oltre 6 giorni e, in ogni caso, provenienti da animali macellati successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara ;

bb) ad introdurre all'ammasso, a proprio conto e rischio, la quantità di cui al paragrafo 2 c)

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 18.
(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 36.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 47.

entro un termine di 4 settimane dal giorno di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 9 ;

cc) a lasciare i prodotti all'ammasso, nello stato in cui vi sono stati introdotti, per almeno 3 mesi dal giorno in cui ha fatto pervenire al servizio competente comunicazione di avvenuta introduzione all'ammasso della quantità di cui al paragrafo 2 c) ;

dd) a comunicare al servizio competente, presso il quale si è impegnato, il giorno e il luogo dell'ammasso, nonché la natura e la quantità dei prodotti oggetto di ammasso ;

ee) a trasmettere quanto prima al servizio competente i documenti giustificativi delle operazioni di ammasso ;

ff) ad ammassare i prodotti in partite facilmente, identificabili, indicanti la data di ammasso e il peso netto di ogni partita ;

gg) a permettere al servizio competente di verificare in qualsiasi momento l'osservanza degli obblighi assunti ;

c) l'offerta deve vertere su un quantitativo minimo di 75 tonnellate.

4. Le offerte che non vengano presentate conformemente al disposto del presente articolo o che contengano condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

5. Le offerte già depositate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. L'importo della cauzione di gara è pari al 40 % dell'ammontare dell'aiuto all'ammasso privato indicato dall'offerente nella sua offerta.

2. La cauzione viene costituita, a scelta dell'offerente, in denaro o sotto forma di fideiussione rilasciata da un istituto di credito che risponda ai criteri fissati dai singoli Stati membri.

Ogni Stato membro comunica i criteri di cui al comma precedente alla Commissione, la quale ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Allo spoglio delle offerte provvedono i servizi competenti degli Stati membri ; non è ammessa la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute all'obbligo del segreto.

2. Le offerte devono pervenire, sotto forma anonima, alla Commissione per il tramite degli Stati membri entro e non oltre le ore 10 del giorno successivo al termine di presentazione delle offerte, precisato dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema qui allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine indicato nel comma precedente.

In Italia, durante il periodo in cui è in vigore l'ora legale, le ore fissate per la presentazione delle offerte si intendono ritardate di un'ora. In Irlanda e nel Regno Unito, durante il periodo in cui non è in vigore l'ora legale, le ore fissate per la presentazione delle offerte si intendono anticipate di un'ora.

Articolo 8

1. In base alle offerte ricevute, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, di fissare l'importo massimo di un aiuto all'ammasso privato, tenendo conto dei criteri definiti all'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 989/68, oppure di non dar seguito alla gara.

2. Dopo che sia stato fissato l'importo massimo di un aiuto all'ammasso privato, è dichiarato aggiudicatario l'offerente (o gli offerenti) la cui offerta si collochi a un livello non superiore a detto importo.

Articolo 9

Non appena la Commissione abbia adottato la propria decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, il servizio competente dello Stato membro interessato comunica a tutti gli offerenti, mediante lettera raccomandata, i risultati della gara.

Articolo 10

1. La cauzione di gara viene immediatamente svincolata per le offerte non accolte. Per le offerte prese in considerazione, essa viene svincolata a condizione che risultino rispettati gli impegni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 b).

Peraltro, l'obbligo di introdurre all'ammasso il quantitativo convenuto è considerato assolto se non meno del 90 % e non più del 110 % di tale quantitativo risulta introdotto all'ammasso e ammassato entro i limiti previsti. Se entro i termini previsti risulta introdotto all'ammasso e ammassato meno del 90 % del quantitativo su cui verte l'offerta presentata al fine di ottenere l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione viene incamerata proporzionalmente alla

frazione mancante del quantitativo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 c).

2. Se, per un caso di forza maggiore, l'interessato si trova nell'impossibilità di rispettare gli impegni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 b), la cauzione non viene incamerata.

Articolo 11

1. Il diritto al pagamento dell'aiuto s'intende acquisito a decorrere dal momento in cui il servizio competente ha riscontrato che sono stati rispettati gli impegni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 b).

2. Il pagamento dell'aiuto ha luogo, su domanda dell'interessato, entro quindici giorni dalla data in cui il diritto al pagamento risulti acquisito.

Articolo 12

Se la situazione del mercato lo richiede, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, la riduzione e la proroga della durata di ammasso risultante dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 b), lettera cc).

In caso di proroga della durata di ammasso, la Commissione decide, secondo la stessa procedura, l'adeguamento dell'importo dell'aiuto in funzione delle spese occasionate dalla proroga stessa.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Gara per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

(Regolamento (CEE) n. ..../74)

Voce tariffaria : . . . . . .

1	2	3
Numerazione degli offerenti	Quantità in t Totale	Importo dell'aiuto
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		